

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

PUBBLICAZIONE TECNICA ORDINATIVA

TER.O-0P-00-PROCEDURE-001-B000

DIRETTIVA SULLE IMPORTAZIONI ED I TRASFERIMENTI

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

Questo documento si compone di 14 pagine, compresi il frontespizio e gli allegati, così ripartite:

NR PAGINA/E	EDIZIONE	MESE/ANNO
I (Frontespizio)	Base	data come da segnatatura ADHOC
da pag. II a pag. VI	Base	data come da segnatatura ADHOC
da pag.1 a pag. 8	Base	data come da segnatatura ADHOC

ESTREMI DI APPROVAZIONE

La presente pubblicazione tecnica: **TER.O-0P-00-PROCEDURE-001-B000**
Edizione Base come da segnatuta AdHoc

dal titolo: **DIRETTIVA SULLE IMPORTAZIONI ED I TRASFERIMENTI**

è APPROVATA

dal Direttore di TERRARM con atto avente il numero di protocollo riportato nel frontespizio.

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Questa pubblicazione è disponibile in formato elettronico ai seguenti URL:

Rete INTRANET:

<https://intranet.sgd.difesa.it/Terrarm/Pagine/elenco-pubblicazioni.aspx>

Rete INTERNET:

<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/terrarm/uco/pub/ordinative/>

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CORRELATE

- Legge 9 luglio 1990, n. 185 - “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”;
- Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 - “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa”;
- Decreto 7 gennaio 2013, n. 19 - “Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105”;
- Direttiva n. 24492 MAECI - UAMA 24 luglio 2018 - “Direttiva sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse”;
- Direttiva SGD-G-021 13 febbraio 2009 - “Procedure inerenti i Programmi di Armamento ai sensi della Legge 185/90”;
- Lett. prot. n. 1325 MAECI - UAMA del 28 novembre 2024;
- Lett. prot. n. M_D ABBE6E3 REG2025 0004624 di SGD II Rep. del 22 gennaio 2025 di SGD II Reparto.

INDICE GENERALE

Frontespizio	I
ELENCO DELLE PAGINE VALIDE	II
ESTREMI DI APPROVAZIONE.....	III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	IV
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CORRELATE.....	V
INDICE GENERALE.....	VI
 CAPITOLO 1 - PREMESSA.....	 1
CAPITOLO 2 - SCOPO	1
CAPITOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
CAPITOLO 4 - PROCEDURE GENERALI DISCENDENTI DAL QUADRO NORMATIVO...	2
CAPITOLO 5 - MODALITÀ OPERATIVE: SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE USO FINALE (EUS) E CERTIFICATO DI USO FINALE (EUC).....	3
5.1 - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE UTILIZZATORE FINALE/ <i>END USER STATEMENT</i> (EUS).....	3
5.2 - SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATO DI USO FINALE/ <i>END USER CERTIFICATE</i> (EUC).....	4
CAPITOLO 6 - REGISTRO ANNUALE.....	5
CAPITOLO 7 - OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE (temporanea e/o definitiva) NEL QUADRO DI PROGRAMMI DI ARMAMENTO.....	6
CAPITOLO 8 - DICHIARAZIONI IN DOGANA.....	7

CAPITOLO 1 - PREMESSA

Sono soggette a specifiche autorizzazioni le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'art.1, comma 8, lettera a), della Legge 185/90 e che possono essere consentite direttamente dalle dogane.

La normativa prevede che la documentazione sia sottoscritta da parte della Società importatrice e da parte dell'Utilizzatore finale assumendo la forma di dichiarazione di uso finale/end user statement (EUS), mentre in altri casi è richiesta, in aggiunta alla dichiarazione di uso finale, la controfirma da parte di un'Amministrazione dello Stato a titolo di garanzia degli impegni assunti dalle Società importatrice o da parte dell'Utilizzatore finale assumendo la forma di certificato di uso finale/end user certificate (EUC).

CAPITOLO 2 - SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di rappresentare le operazioni di lavoro e il flusso di informazioni che coinvolgono la Direzione degli Armamenti Terrestri nel rilascio dei certificati (EUC) e dichiarazioni di uso finale (EUS) valevoli ai fini delle importazioni di materiali d'armamento. La presente mira inoltre a garantire l'uniformità procedurale, la riproducibilità e la trasferibilità delle informazioni, garantendo l'efficacia, l'efficienza, le registrazioni delle operazioni effettuate e le procedure doganali.

CAPITOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica agli uffici della Direzione degli Armamenti terrestri che trattano, ad ogni livello, le richieste di sottoscrizione dei certificati e dichiarazioni di uso finale, effettuate da Società autorizzate e che abbiano quale utilizzatore finale una Forza Armata. Si rappresenta che il processo generale in talune circostanze è parte integrante delle operazioni previste dall'art.1 comma 8 lettera a) importazioni effettuate come "operazioni svolte per conto dello Stato per la realizzazione di un programma di armamento" e che il termine "programma" è attribuito alle attività di approvvigionamento, mantenimento in efficienza e ammodernamento dei materiali appartenenti o destinati alle Forze Armate o di Polizia.

CAPITOLO 4 - PROCEDURE GENERALI DISCENDENTI DAL QUADRO NORMATIVO

L'Amministrazione Difesa al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione ha provveduto a emanare la Direttiva SGD-G-021 13 febbraio 2009 - "Procedure inerenti i Programmi di Armamento ai sensi della Legge 185/90", che qui si intende interamente richiamata.

In tale ambito, le imprese incaricate possono essere chiamate a presentare documenti e certificazioni relativi a dichiarazioni di uso finale, ivi compresi quelli contenenti specifiche garanzie sulla non riesportazione del materiale. In particolare alcuni modelli previsti dalle diversificate normative estere contemplano la sottoscrizione di una dichiarazione di uso finale EUS effettuata dalla società importatrice e dall'utilizzatore finale.

In altri casi è prevista la controfirma da parte dell'Autorità governativa quale certificazione di uso finale EUC a garanzia della non riesportazione del materiale di armamento, se non nell'osservanza di specifiche prescrizioni.

Avuto riscontro che la Legge 185/90 all'art. 7 bis attribuisce ad UAMA la competenza per il rilascio delle certificazioni delle imprese, rientra tra queste la sottoscrizione degli EUC ogni qualvolta la normativa estera richieda l'apposizione della firma riferibile ad "Autorità nazionale per il controllo delle esportazioni".

La stessa UAMA, però su proposta del Segretariato della Difesa, ispirandosi ad un criterio di semplificazione, ha rimesso alla firma delle Direzioni Tecniche del Ministero della Difesa le certificazioni afferenti alle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia.

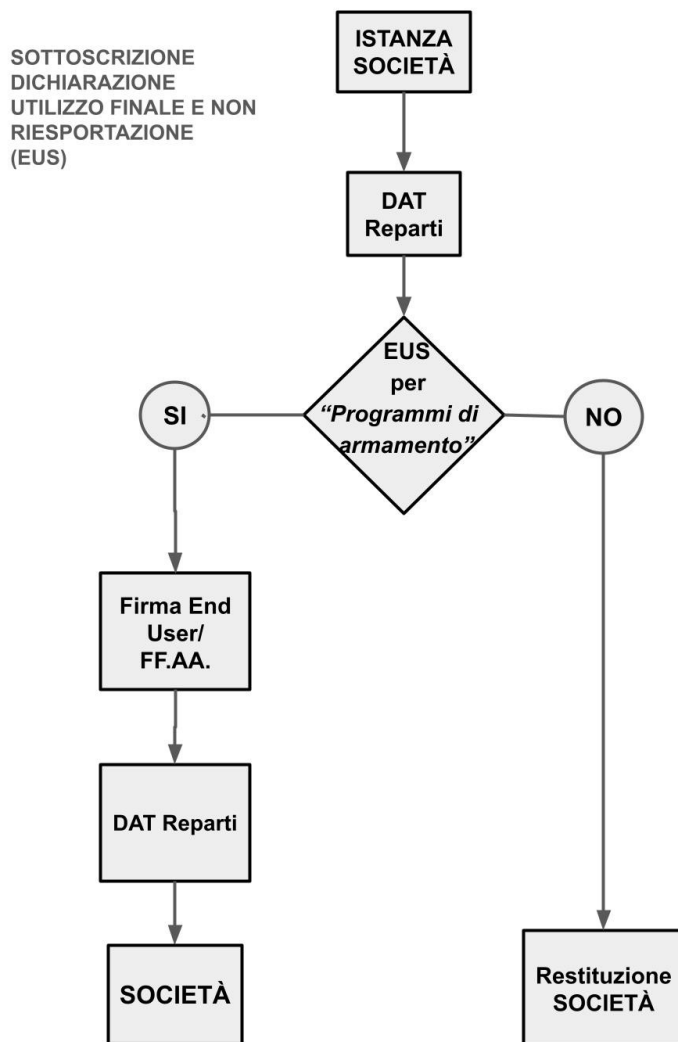
Una volta sottoscritte tali certificazioni sarà cura della Direzione Tecnica inviare puntuale informativa a UAMA per consentire alla medesima Autorità l'esercizio degli eventuali poteri autorizzativi, qualora si concretizzasse una riesportazione, fatti salvi i casi previsti dall'art.1 comma 9 Legge 185/90. In tutti gli altri casi, nei quali l'importazione richiede a monte, o comunque comporta il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte di UAMA, la controfirma della certificazione di "non riesportazione", risalirà alla citata Autorità, secondo le disposizioni specificate nella Direttiva n. 24492 MAECI - UAMA 24 luglio 2018 - "Direttiva sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse".

CAPITOLO 5 - MODALITÀ OPERATIVE: SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE USO FINALE (EUS) E CERTIFICATO DI USO FINALE (EUC)

Al fine di delineare le competenze e procedure applicabili, per la sottoscrizione dei documenti in oggetto, è necessario distinguere tra le diverse tipologie di richiesta che giungono ai Reparti dalle Società.

5.1 Sottoscrizione Dichiarazione Utilizzatore Finale/*End User Statement* (EUS)

La Società richiedente invia il documento, debitamente compilato con i dati di propria competenza al Reparto interessato il quale:



- Verifica che l'importazione sia svolta ai sensi dell'art.1 comma 8 lett.a) Legge 185 direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione di programmi di armamento e di equipaggiamento per le forze armate e di polizia;

- Nel caso in cui NON ne faccia parte, restituisce l'EUS alla Società richiedente;

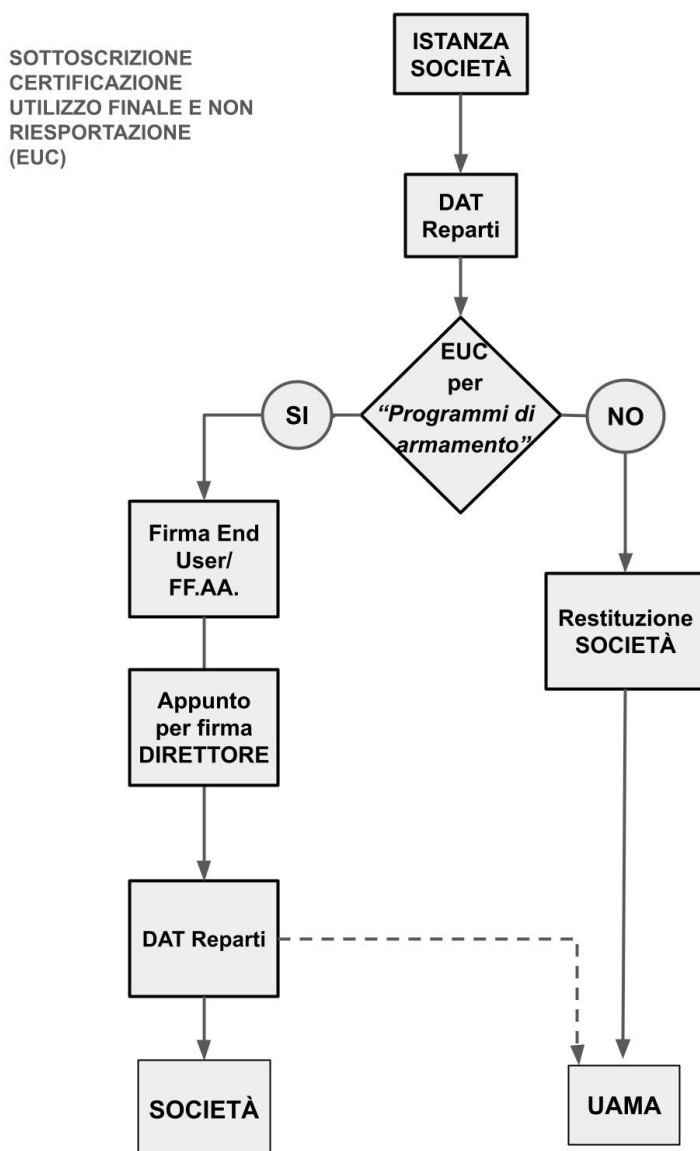
- Nel caso in cui il materiale appartenga ad un programma di armamento, procede all'inoltro allo Stato Maggiore di competenza per l'apposizione della firma quale utilizzatore finale;

- Acquisite le firme invia il documento alla Società specificando che ad avvenuta consegna all'Ente destinatario, la Direzione resta in attesa di ricevere dalla Società una comunicazione riportante i p/n ed i s/n di tutti i materiali associati

all'EUS in allegato, unitamente all'indicazione dell'Ente di effettiva consegna. Si rappresenta infine che, all'atto della consegna all'Amministrazione della Difesa dei materiali in parola, la Società dovrà altresì comunicare all'utilizzatore finale che il materiale consegnato è soggetto ai vincoli indicati nel predetto EUS.

5.2 Sottoscrizione Certificato di uso finale/*End User Certificate* (EUC)

La Società richiedente invia il documento, debitamente compilato con i dati di propria competenza al Reparto interessato il quale:



- Verifica che l'importazione sia svolta ai sensi dell'art.1 comma 8 lett.a) Legge 185 direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione di programmi di armamento e di equipaggiamento per le forze armate e di polizia;

- Nel caso in cui NON ne faccia parte, restituisce l'EUC alla Società richiedente informandola della non competenza di questa Direzione e di interessare UAMA per la controfirma della certificazione "di non riesportazione", secondo le disposizioni della direttiva n. 24492 MAECI - UAMA 24 luglio 2018 ("Direttiva sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse") ;

- Nel caso in cui il materiale appartenga ad un programma di armamento, procede all'inoltro allo Stato Maggiore di competenza per l'apposizione della firma quale utilizzatore finale, successivamente predispone un appunto per l'approvazione e firma del Direttore della DAT quale Autorità governativa. Acquisite le firme invia il documento alla Società e per conoscenza ad UAMA per consentire alla medesima Autorità l'esercizio degli eventuali poteri autorizzativi in caso di riesportazione, specificando che ad avvenuta consegna all'Ente destinatario, la Direzione resta in attesa di ricevere dalla Società una comunicazione riportante i p/n ed i s/n di tutti i materiali associati all'EUC in allegato, unitamente all'indicazione dell'Ente di effettiva consegna. Si rappresenta infine che, all'atto della consegna all'Amministrazione della Difesa dei materiali in parola, la Società dovrà altresì comunicare all' utilizzatore finale che il materiale consegnato è soggetto ai vincoli indicati nel predetto EUC.

CAPITOLO 6 - REGISTRO ANNUALE

Presso il Servizio AGQAI della VDT è istituito il registro dei certificati e dichiarazioni di uso finale di interesse della Direzione Armamenti Terrestri. I Reparti, in seguito all'avvenuta apposizione delle firme di competenza dell'Amministrazione della Difesa, forniscono copia della documentazione al Servizio AGQAI che implementa apposito database con la raccolta di tutte le attività connesse al fine di mantenere la tracciabilità delle richieste pervenute, degli impegni assunti e di fornire ogni utile supporto ai Reparti rispetto allo storico delle richieste.

A tal fine sarà necessario fornire i seguenti dati annessi:

- Data
- Reparto/Divisione richiedente
- PDC
- Nazione esportatrice
- Estremi Società importatrice
- Tipologia del materiale di importazione
- Copia del certificato compilato e firmato
- Estremi del contratto
- P/N e ove disponibili i S/N
- N° prot. Lettera di invio alla Società/UAMA

CAPITOLO 7 - OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE (TEMPORANEA E/O DEFINITIVA) NEL QUADRO DI PROGRAMMI DI ARMAMENTO

L'impresa fornitrice diretta o sub-fornitrice, a fronte dell'esigenza contrattuale relativa al programma per conto dell'amministrazione dello Stato presenterà istanza alla DAT fornendo le seguenti informazioni:

- Estremi dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI);
- Programma;
- Estremi del contratto/ordine dell'Amministrazione o dell'Agenzia di programma;
- Lista di materiali da importare corredata da:
 - a) "Dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà" ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00 (DSAN) attestante:
 - Il tipo di materiale, identificato in accordo all'articolo 2 della legge 185/90;
 - Che il materiale non è classificato o, in caso contrario, sua classifica di segretezza;
 - Che il materiale è riconducibile al programma/contratto di riferimento;
 - Che il materiale è movimentato in adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte verso l'Amministrazione dello Stato o dall'Amministrazione dello Stato;
 - b) Quantità globale presunta;
 - c) Valore monetario globale presunto;
 - d) Ufficio Tecnico Territoriale competente;
 - e) Ufficio Doganale competente;
 - f) Ogni altra informazione ritenuta necessaria anche ai fini della riesportazione.

In aderenza a quanto previsto al paragrafo 4.2.2.2 della direttiva SGD-G-021, la Direzione, entro 30 gg calendariali dalla presentazione dell'istanza complessiva, verifica che le operazioni possano essere considerate come svolte "per conto dell'Amministrazione dello Stato" per la realizzazione di "programmi di armamento" e "programmi intergovernativi". Accertata la completezza della stessa, con proprio provvedimento, autorizza l'Impresa ad effettuare tali operazioni per conto dello Stato trasmettendo tale provvedimento autorizzativo all'impresa richiedente e, unito alla copia dell'istanza dell'Impresa, all'Ufficio Centrale del Bilancio (BILANDIFE) - Ufficio Affari Fiscali e Doganali ed all'Ufficio Tecnico Territoriale competente evidenziando che il provvedimento sarà reso esecutivo dall'Ufficio doganale territorialmente competente allo svolgimento dell'operazione a seguito della comunicazione di BILANDIFE.

L'Ufficio Tecnico Territoriale ricevuto il provvedimento autorizzativo dalla DAT e la Dichiarazione di Trasporto e Transito Intracomunitario (DTTI) o il Documento Amministrativo Unico (DAU) debitamente compilati dall'impresa verifica a livello documentale che sui medesimi siano riportati i riferimenti del provvedimento autorizzativo e che il materiale sia quello per il quale ha ottenuto il provvedimento autorizzativo. Verificata la pertinenza appone il visto sui documenti doganali approntati dall'impresa per la successiva presentazione presso l'Ufficio doganale territorialmente competente. Riceve successivamente a cura dell'Impresa copia del DTTI/DAU riportante gli estremi della registrazione apposti dall'Ufficio doganale territorialmente competente.

CAPITOLO 8 - DICHIARAZIONI IN DOGANA

La dichiarazione doganale per le importazioni è un documento fondamentale che attesta la conformità delle merci alle normative doganali, permettendo l'ingresso legale delle merci nel territorio nazionale. Questo documento deve essere presentato alle autorità doganali con modalità diverse che dipendono dal paese di provenienza. Si distinguono in:

- Operazioni con Paesi UE

L' Impresa indicherà sulla Dichiarazione di Trasporto e Transito Intracomunitario (DTTI) il riferimento del provvedimento dell'Amministrazione competente, la tipologia di operazione che intende effettuare, l'indicazione dei riferimenti di legge, nonché il valore, ai soli fini doganali, dell'operazione.

- Operazioni con Paesi extracomunitari

L' Impresa dichiarerà i materiali d'armamento in dogana secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, indicando nella dichiarazione doganale Documento Amministrativo Unico (DAU) il riferimento del provvedimento dell'Amministrazione competente.

L'apposizione del Visto sui documenti doganali prodotti dall'impresa è assicurata dalla Direzione Tecnica per il tramite del personale degli Uffici Tecnici Territoriali accreditato presso l'agenzia delle Dogane.

Per approfondimenti sugli obblighi dell'Amministrazione della Difesa nel procedimento autorizzativo per le importazioni e le relative istruzioni di lavoro di interesse delle Direzioni Tecniche e Uffici Tecnici Territoriali fare riferimento alla richiamata Direttiva SGD G 021.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA